

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

98/498/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 10 agosto 1998, che modifica la posizione comune 96/184/PESC definita dal Consiglio a norma dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, concernente le esportazioni di armi verso l'ex Jugoslavia** 1

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1766/98 del Consiglio, del 30 luglio 1998, concernente l'adesione della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, che costituiscono un'unica parte, all'accordo relativo alla creazione di un centro di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso il 25 ottobre 1993, da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America** 2
- Strumento di adesione** 4
- Accordo relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina** 5
- Protocollo che modifica l'accordo relativo alla creazione di un centro di scienza e tecnologia in Ucraina** 10
- Dichiarazione fatta dai rappresentanti della Comunità all'atto del deposito dello strumento di adesione al centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina** 12
- Regolamento (CE) n. 1767/98 della Commissione, dell'11 agosto 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli** 13
- Regolamento (CE) n. 1768/98 della Commissione, dell'11 agosto 1998, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina** 15
- ★ **Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi** 16

Consiglio

98/499/CE:

- * **Regolamento interno del Consiglio di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Moldavia, dall'altro, del 14 luglio 1998** 22

Commissione

98/500/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2334]**..... 27

98/501/CE, Euratom:

- * **Decisione della Commissione, del 24 luglio 1998, relativa a talune operazioni specifiche definite nel quadro dei lavori connessi al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2204]** 29

98/502/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 27 luglio 1998, relativa all'utilizzazione di un macello da parte dell'Italia a norma del punto 7 dell'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2257]** 33

98/503/CE:

- * **Decisione della Commissione, dell'11 agosto 1998, che modifica la decisione 96/301/CE e che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto [notificata con il numero C(1998) 2480]** 34

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 agosto 1998

che modifica la posizione comune 96/184/PESC definita dal Consiglio a norma dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, concernente le esportazioni di armi verso l'ex Jugoslavia

(98/498/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

I riferimenti alla Slovenia al paragrafo 2, comma ii) della posizione comune 96/184/PESC sono soppressi.

vista la posizione comune 96/184/PESC, del 26 febbraio 1996, definita dal Consiglio a norma dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, concernente le esportazioni di armi verso l'ex Jugoslavia ⁽¹⁾,

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

considerando che il Consiglio ha concluso che gli sviluppi in Slovenia, in particolare la sua politica in materia di esportazioni di armi, giustificano la sospensione dei provvedimenti restrittivi decisi con la posizione comune 96/184/PESC nei riguardi di tale Stato,

Fatto a Bruxelles, addì 10 agosto 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

⁽¹⁾ GU L 58 del 7. 3. 1996, pag. 1.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1766/98 DEL CONSIGLIO**del 30 luglio 1998**

concernente l'adesione della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, che costituiscono un'unica parte, all'accordo relativo alla creazione di un centro di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso il 25 ottobre 1993, da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, in collegamento con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase, e con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

Il presidente del Consiglio è autorizzato a firmare lo strumento di adesione a nome della Comunità e a darne notifica al direttore esecutivo del centro di scienza e tecnologia e alle altre parti dell'accordo.

vista la proposta della Commissione,

I testi dello strumento di adesione, dell'accordo, compreso il protocollo, e della dichiarazione sono allegati al presente regolamento.

visto il parere del Parlamento europeo (¹),

Articolo 3

considerando che l'adesione della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, costituenti un'unica parte, all'accordo relativo alla creazione di un centro di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso il 25 ottobre 1993 da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delle Comunità;

1. Nel consiglio di direzione del centro di scienza e tecnologia in Ucraina, (in prosieguo denominato «centro») le Comunità europee sono rappresentate dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione, ciascuna delle quali designa uno dei due membri del consiglio di direzione che rappresentano le Comunità europee.

considerando che per l'adozione del presente regolamento il trattato che istituisce la Comunità europea non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

2. La Commissione ha il compito generale di gestire le questioni riguardanti il centro.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il Consiglio è tenuto pienamente informato, in tempo utile prima delle riunioni del consiglio di direzione del centro, delle materie da trattare in dette riunioni nonché degli orientamenti della Commissione al riguardo.

Articolo 1

Sono approvate, per conto della Comunità europea, l'adesione di questa Comunità, che con la Comunità europea dell'energia atomica costituisce un'unica parte (in prosieguo denominata «le Comunità europee»), all'accordo relativo alla creazione di un centro di scienza e tecnologia in Ucraina, concluso il 25 ottobre 1993, da Canada, Svezia, Ucraina e Stati Uniti d'America e modificato dal protocollo del 7 luglio 1997 (in prosieguo denominato «l'accordo»), e la dichiarazione delle Comunità europee relativa all'articolo I dell'accordo.

Fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione esprime la posizione delle Comunità europee in seno al consiglio di direzione.

3. Per le questioni che rientrano nel punto vi) dell'articolo III e negli articoli V e XIII dell'accordo, la posizione della Comunità è determinata dal Consiglio e espressa di norma dalla presidenza, salvo che il Consiglio decida altrimenti.

Per le materie che rientrano nei punti i) e v) del paragrafo B dell'articolo VI e nel paragrafo D dell'articolo IV, la posizione della Comunità è determinata dal Consiglio e espressa di norma dalla Commissione, salvo diversa decisione del Consiglio e, in particolare, in settori che richiedono un'esperienza e una competenza riscontrabili soprattutto negli Stati membri.

(¹) GU C 226 del 20. 7. 1998.

4. Nel determinare la posizione della Comunità in base al paragrafo 3 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Delibera a maggioranza semplice quando decide che, contrariamente alla regola generale di cui al paragrafo 3, la posizione delle Comunità europee non sia espressa, rispettivamente, dalla presidenza o dalla Commissione.

5. Le decisioni relative a progetti finanziati o cofinanziati dalle Comunità europee sono adottate a norma dell'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96⁽¹⁾, o di qualsiasi altro atto che gli succede, e secondo la procedura ivi prevista.

Articolo 4

Il centro ha personalità giuridica e gode della più ampia capacità giuridica attribuita alle persone giuridiche dalle legislazioni applicabili nella Comunità; esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. SCHÜSSEL

⁽¹⁾ GU L 165 del 4. 7. 1996, pag. 1.

STRUMENTO DI ADESIONE

PREMESSO CHE il 25 ottobre 1993 è stato stipulato a Kiev (Ucraina) l'accordo relativo alla creazione di un centro di scienza e tecnologia in Ucraina,

la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea, che costituiscono un'unica parte, avendo esaminato il suddetto accordo, con il presente atto lo approvano, vi aderiscono e si impegnano ad adempiere e ad attuare tutte le disposizioni in esso contenute.

IN FEDE DI CHE il sottoscritto plenipotenziario ha apposto la firma in calce al presente strumento di adesione.

FATTO a, addì

*Per la Comunità europea
dell'energia atomica*

Per la Comunità europea

(TRADUZIONE)

ACCORDO**relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina**

IL CANADA, LA SVEZIA, L'UCRAINA E GLI STATI UNITI D'AMERICA,

RIBADENDO la necessità di impedire la proliferazione delle tecnologie e delle conoscenze relative alle armi di distruzione di massa e alle armi nucleari, chimiche e biologiche;

CONSIDERANDO l'attuale periodo critico per gli Stati dell'ex Unione Sovietica, periodo che comprende la transizione ad un'economia di mercato, un processo progressivo di disarmo e la conversione del potenziale tecnico-industriale dal campo militare a quello pacifico;

RICONOSCENDO, in tale contesto, la necessità di creare un centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina che, sostenendo e aiutando l'esercizio di attività aventi scopi pacifici da parte dei ricercatori e dei tecnici esperti in armamenti in Ucraina e in altri Stati dell'ex Unione Sovietica, qualora siano interessati, riduca al minimo l'incentivo a dedicarsi ad attività che potrebbero contribuire alla suddetta proliferazione;

TENENDO CONTO della necessità di contribuire, attraverso i progetti e le attività del centro, alla transizione degli Stati dell'ex Unione Sovietica ad economie basate sul mercato e di sostenere le attività di ricerca e sviluppo per scopi pacifici;

AUSPICANDO che i progetti del centro diano impulso e aiuto ai ricercatori e ai tecnici che vi partecipano sviluppando le loro possibilità di carriera a lungo termine, rafforzando così le capacità di ricerca e sviluppo scientifico dell'Ucraina;

CONSAPEVOLI che ai fini del successo del centro occorrerà un energico sostegno da parte di governi, fondazioni, istituzioni accademiche e scientifiche e altre organizzazioni intergovernative e non governative,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Ai sensi del presente accordo è istituito il centro internazionale di scienza e tecnologia (in prosieguo denominato «il centro») quale organizzazione intergovernativa. Ciascuna delle parti facilita, sul proprio territorio, le attività svolte dal centro. Per conseguire i suoi obiettivi, il centro, secondo leggi e regolamenti delle parti, ha la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare e alienare beni immobili e mobili e di stare in giudizio.

Articolo II

A. Il centro elabora, approva, finanzia e controlla progetti scientifici e tecnologici destinati a scopi pacifici, da realizzare soprattutto presso istituzioni e strutture situate in Ucraina e, qualora vi siano interessati, in altri Stati dell'ex Unione Sovietica.

B. Obiettivi del centro sono:

- i) fornire ai ricercatori e ai tecnici esperti in armamenti, in particolare a quanti possiedono capacità e cono-

scenze in relazione alle armi di distruzione di massa o ai sistemi missilistici in Ucraina o, qualora vi siano interessati, in altri Stati dell'ex Unione Sovietica, la possibilità di riorientare verso attività pacifiche le loro competenze;

- ii) contribuire con i suoi progetti e le sue attività alla soluzione di problemi tecnici a livello nazionale o internazionale e all'obiettivo più generale di consolidare il passaggio ad economie basate sul mercato che rispondano ad esigenze civili, di sostenere la ricerca fondamentale e applicata e lo sviluppo tecnologico, tra l'altro, nei settori della protezione dell'ambiente, della produzione di energia e della sicurezza nucleare, e di promuovere un'ulteriore integrazione dei ricercatori dell'Ucraina e dell'ex Unione Sovietica nella comunità scientifica internazionale.

Articolo III

Per conseguire i suoi obiettivi, il centro è autorizzato a:

- i) promuovere e sostenere, con finanziamenti o in altro modo, i progetti scientifici e tecnologici di cui all'articolo II del presente accordo;
- ii) sottoporre a controllo e a revisione finanziaria i suoi progetti, a norma dell'articolo VIII del presente accordo;
- iii) divulgare informazioni necessarie per promuovere i progetti del centro, incentivare la presentazione di proposte e ampliare la partecipazione internazionale;
- iv) stabilire appropriate forme di cooperazione con governi, organizzazioni intergovernative, organizzazioni non governative (che comprendono, ai sensi e per gli effetti del presente accordo, il settore privato) e programmi;
- v) ricevere fondi o donazioni da governi, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative;
- vi) aprire filiali, ove opportuno;
- vii) impegnarsi in altre attività convenute tra le parti.

Articolo IV

A. Il centro ha un consiglio di direzione e un segretariato: l'organico comprende un direttore esecutivo, vicedirettori esecutivi e il personale ritenuto necessario, secondo lo statuto del centro.

B. Il consiglio di direzione svolge i seguenti compiti:

- i) decidere la politica e il regolamento interno del centro;
- ii) fornire una guida e un indirizzo generale per il segretariato;
- iii) approvare il bilancio operativo del centro;
- iv) dirigere gli affari del centro in campo finanziario e in altri campi, compresa l'approvazione delle procedure per la preparazione del bilancio del centro, la stesura dei conti e la relativa revisione;
- v) formulare i criteri generali e le priorità per l'approvazione dei progetti;
- vi) approvare i progetti a norma dell'articolo VI;
- vii) adottare lo statuto e le altre eventuali disposizioni di attuazione necessarie;
- viii) svolgere altri compiti ad esso attribuiti dal presente accordo o necessari per la sua esecuzione.

Se non altrimenti disposto nel presente accordo, le decisioni del consiglio di direzione sono prese con il consenso unanime di tutte le parti in esso rappresentate, fatte salve le condizioni e le modalità di cui all'articolo V.

C. Ciascuna delle parti firmatarie è rappresentata con un voto nel consiglio di direzione. Ciascuna di esse nomina un proprio rappresentante in seno al consiglio di

direzione entro sette (7) giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.

D. Il consiglio di direzione adotta uno statuto in esecuzione del presente accordo. Lo statuto definisce:

- i) la struttura del segretariato;
- ii) le procedure per la selezione, l'elaborazione, l'approvazione, il finanziamento, l'esecuzione e il controllo dei progetti;
- iii) le procedure che il direttore esecutivo deve seguire per ottenere direttamente da esperti internazionali la consulenza scientifica e qualsiasi altra consulenza professionale necessaria per quanto riguarda le proposte di progetti;
- iv) le procedure relative alla stesura del bilancio del centro, alla tenuta della contabilità e alla relativa revisione;
- v) gli opportuni orientamenti per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale derivanti dai progetti del centro e la diffusione dei risultati di questi ultimi;
- vi) le procedure che disciplinano la partecipazione di governi, organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative ai progetti del centro;
- vii) le disposizioni per l'attribuzione della proprietà dei beni del centro in caso di denuncia dell'accordo o di recesso di una parte;
- viii) la politica del personale;
- ix) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente accordo.

Articolo V

Il consiglio di direzione ha il potere discrezionale ed esclusivo di ampliare il numero dei suoi membri al fine di comprendere rappresentanti nominati dalle parti che aderiscono al presente accordo, alle condizioni e secondo le modalità decise dal consiglio stesso. Possono essere invitate a partecipare alle deliberazioni del consiglio, senza diritto di voto, parti non rappresentate nel consiglio di direzione, nonché organizzazioni intergovernative e non governative.

Articolo VI

Ciascun progetto sottoposto all'approvazione del consiglio di direzione è accompagnato da un benestare scritto dello Stato, o degli Stati, in cui sarà effettuato il lavoro. Oltre all'approvazione preliminare di detto Stato, o di detti Stati, l'approvazione dei progetti richiede il consumo delle parti rappresentate nel consiglio, diverse dagli Stati in cui è prevista la realizzazione dei progetti ai sensi dell'articolo II, paragrafo A (tale approvazione è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui all'articolo V).

Articolo VII

A. I progetti approvati dal consiglio di direzione possono essere finanziati o sostenuti dal centro, da governi o da organizzazioni intergovernative o non governative, direttamente o tramite il centro. Tale finanziamento e sostegno dei progetti approvati sono concessi secondo le modalità e alle condizioni definite da chi li fornisce; esse devono essere compatibili con le disposizioni del presente accordo.

B. I rappresentanti delle parti in seno al consiglio e il personale del segretariato non possono ottenere sovvenzioni per progetti, né possono beneficiare direttamente di alcuna sovvenzione concessa ai progetti.

Articolo VIII

A. In Ucraina e negli Stati dell'ex Unione Sovietica aderenti al presente accordo il centro ha il diritto:

- i) di esaminare in loco le attività, i materiali, le forniture e l'utilizzazione dei fondi dei progetti del centro, nonché i servizi e l'utilizzazione dei fondi relativi ai progetti, previa notifica e, eventualmente, secondo le modalità previste nell'accordo relativo al progetto in questione;
- ii) di ispezionare o sottoporre a revisione, previa sua richiesta, qualsiasi registro o altra documentazione relativa alle attività e all'utilizzazione dei fondi del centro, ovunque si trovino tali registri o documentazione, nel periodo durante il quale il centro fornisce il finanziamento e per un periodo successivo specificato nell'accordo relativo al progetto.

Il benessere scritto di cui all'articolo VI comprende l'assenso dello Stato dell'ex Unione Sovietica in cui si svolge il lavoro e dell'istituzione beneficiaria a concedere al centro l'accesso necessario per svolgere le attività di revisione dei conti e di controllo del progetto previste dal presente paragrafo.

B. Ciascuna parte rappresentata nel consiglio di direzione ha i diritti specificati nel paragrafo A, coordinati tramite il centro, per quanto riguarda il progetto che essa finanzia in tutto o in parte, direttamente o attraverso il centro.

C. Qualora sia accertato che non sono state rispettate le modalità e le condizioni di un progetto, il centro, il governo finanziatore o l'organizzazione finanziatrice possono porre fine al progetto e adottare opportune misure, in base all'accordo relativo al progetto, dopo averne esposto al centro i motivi.

Articolo IX

A. Il centro ha la sua sede principale in Ucraina.

B. Nell'ambito del sostegno materiale prestato al centro, il governo ucraino fornisce, a proprie spese, una struttura idonea all'utilizzazione da parte del centro e ne assicura la manutenzione, i servizi e le misure di sicurezza.

C. In Ucraina, il centro ha personalità giuridica e, a questo titolo, è autorizzato a stipulare contratti, ad acquistare e alienare beni immobili e mobili e a stare in giudizio.

Articolo X

Il governo ucraino provvede affinché:

- i) a) il centro, come pure tutte le sue filiali, siano esenti da qualsiasi imposizione su beni o fondi imponibili, ivi compresi gli interessi maturati su fondi depositati in banche in Ucraina, secondo la legislazione fiscale dell'Ucraina;
- b) i prodotti, le forniture o gli altri beni conferiti o utilizzati in relazione al centro, ai suoi progetti e alle sue attività possano essere importati in Ucraina, esportati da questa o utilizzati sul suo territorio in esenzione dagli oneri tariffari, diritti, dazi doganali, tasse all'importazione o altre tasse o oneri analoghi applicati in Ucraina. Tali prodotti, forniture e beni possono beneficiare dell'esenzione di cui al presente paragrafo solo se sono specificamente menzionati in un accordo relativo ad un progetto o se il direttore esecutivo ne certifica la qualità di beni destinati ad essere utilizzati dal centro o nell'ambito di un progetto del centro. La procedura per tale certificazione è stabilita dallo Statuto;
- c) i fondi ricevuti da persone fisiche e giuridiche, compresi gli organismi scientifici, i ricercatori e gli specialisti ucraini, siano esenti da qualsiasi imposta o tassa secondo la legislazione fiscale dell'Ucraina;
- ii) a) il centro, i governi, le organizzazioni intergovernative e non governative abbiano facoltà di trasferire senza restrizioni i fondi connessi al centro e ai suoi progetti o attività, esclusi quelli in moneta ucraina, all'interno o al di fuori dell'Ucraina. Ciascuno ha tale diritto soltanto per importi non superiori all'importo totale da esso introdotto in Ucraina;
- b) per finanziare il centro, i suoi progetti e le sue attività, il centro possa, per conto proprio e per conto degli enti menzionati alla lettera a), vendere divise straniere sul mercato valutario interno dell'Ucraina.

Articolo XI

A. Le parti collaborano strettamente per agevolare la risoluzione di ogni controversia giudiziaria o pretesa a norma del presente articolo.

B. Salvo diverso accordo, per qualsiasi azione giudiziaria o pretesa di natura non contrattuale fatta valere da cittadini o organismi ucraini sulla base di atti od omissioni posti in essere dal centro o dal suo personale nell'ambito dell'esecuzione delle attività del centro, il governo ucraino si impegna a:

- i) non promuovere azioni giudiziarie contro il centro e il suo personale;
- ii) assumersi la responsabilità di gestire qualsiasi azione giudiziaria e pretesa fatta valere dai soggetti precitati nei confronti del centro e del suo personale;
- iii) tenere il centro e il suo personale indenni delle conseguenze delle azioni giudiziarie e pretese di cui al precedente punto ii).

C. Le disposizioni del presente articolo non ostano ai risarcimenti e agli indennizzi previsti dagli accordi internazionali o dalla legge dello Stato applicabili.

D. Le disposizioni del paragrafo B non possono essere interpretate nel senso che esse ostino a un'azione giudiziaria o a una pretesa nei confronti di cittadini ucraini.

Articolo XII

A. Al personale dei governi degli Stati Uniti, del Canada e della Svezia, che si trova in Ucraina per motivi connessi con il centro o con i suoi progetti e le sue attività, viene concesso dal governo ucraino uno status equivalente a quello concesso al personale amministrativo e tecnico nel quadro della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

B. Al personale del centro vengono concessi dal governo ucraino i privilegi e le immunità usualmente concessi ai funzionari delle organizzazioni internazionali, ossia:

- i) immunità dall'arresto, dalla detenzione e da procedimenti giudiziari, compresa la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per parole pronunciate o scritte e per ogni atto compiuto nell'esercizio delle loro funzioni;
- ii) esenzione da ogni imposta sul reddito, onere di previdenza sociale o altra imposizione, dazio o altro onere, fatta eccezione per quelli normalmente contenuti nel prezzo delle merci o pagati per i servizi prestati;

iii) esenzione dalle disposizioni in materia di previdenza sociale, dalle restrizioni all'immigrazione e dall'iscrizione nel registro degli stranieri;

iv) diritto di importare, al momento della prima entrata in servizio, i mobili e gli effetti personali in esenzione da tariffe, diritti, dazi doganali, tasse di importazione e ogni altra simile tassa o onere vigenti in Ucraina.

C. Oltre ai privilegi e alle immunità di cui al presente articolo, paragrafi A e B, il governo ucraino concede ai rappresentanti delle parti in seno al consiglio di direzione, al direttore esecutivo e ai vicedirettori i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni generalmente concessi ai rappresentanti dei membri e ai dirigenti esecutivi delle organizzazioni internazionali in base al diritto internazionale.

D. Una parte può notificare al direttore esecutivo al presenza di qualsiasi persona, diversa da quelle di cui ai paragrafi A e C che soggiorerà in Ucraina in connessione con i progetti e le attività del centro. La parte notificante informa le persone interessate del loro dovere di osservare le leggi e i regolamenti dell'Ucraina. Il direttore esecutivo informa il governo ucraino, che accorda a dette persone i benefici i cui al paragrafo B, punti da ii) a iv).

E. Le disposizioni del presente articolo non comportano l'obbligo per il governo ucraino di concedere a cittadini ucraini i privilegi e le immunità di cui al presente articolo, paragrafi A, B e C.

F. Fatti salvi i summenzionati privilegi, immunità ed altri benefici, tutte le persone che godono dei privilegi, delle immunità e dei benefici previsti dal presente articolo sono tenute ad osservare le leggi e i regolamenti dell'Ucraina.

G. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso che deroghi ai privilegi, alle immunità e altri benefici attribuiti al personale di cui ai paragrafi da A a D a norma di altri accordi.

Articolo XIII

Tutti gli Stati che intendono divenire parti del presente accordo devono notificarlo al consiglio di direzione tramite il direttore esecutivo. Il consiglio di direzione fornisce a detto Stato copie certificate autentiche del presente accordo tramite il direttore esecutivo. Previa approvazione del consiglio di direzione, detto Stato può aderire al presente accordo. Se uno o più Stati dell'ex Unione Sovietica aderiscono al presente accordo, esso o essi adempiono agli obblighi assunti dal governo ucraino a norma degli articoli VIII, IX, paragrafo C e da X a XII.

Articolo XIV

Benché nessuna disposizione del presente accordo limiti il diritto delle parti di realizzare progetti senza ricorrere al centro, le parti si adoperano in ogni modo per far realizzare dal centro i progetti il cui carattere e i cui obiettivi siano ad esso adeguati.

Articolo XV

A. Il presente accordo viene riesaminato dalle parti dopo due anni dall'entrata in vigore. In questo esame sono presi in considerazione gli impegni finanziari e i contributi versati dalle parti.

B. Il presente accordo può essere modificato con il consenso scritto di tutte le parti.

C. Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo previa notifica scritta alle altre parti con preavviso di sei mesi.

Articolo XVI

Le parti si consultano in merito a qualsiasi questione o controversia relativa all'esecuzione o all'interpretazione del presente accordo.

Articolo XVII

Al fine di finanziare progetti al più presto, i firmatari fissano le necessarie procedure provvisorie da applicare sino all'adozione dello statuto da parte del consiglio di direzione. Tra queste figurano in particolare le procedure per la designazione di un direttore esecutivo e del personale necessario, nonché le procedure per la presentazione, l'esame e l'approvazione dei progetti.

Articolo XVIII

A. Ciascun firmatario notifica agli altri, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto completamento di tutte le procedure interne necessarie per essere vincolato dal presente accordo.

B. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo A.

In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Fatto a Kiev, il 25 ottobre 1993, in un unico originale, nelle lingue inglese, francese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER IL CANADA

PER IL REGNO DI SVEZIA

PER L'UCRAINA

PER GLI STATI UNITI D'AMERICA

PROTOCOLLO

che modifica l'accordo relativo alla creazione di un centro di scienza e tecnologia in Ucraina

IL CANADA, LA SVEZIA, L'UCRAINA E GLI STATI UNITI D'AMERICA,

ai sensi dell'articolo XV, lettera B) dell'accordo relativo alla creazione di un centro di scienza e tecnologia in Ucraina, firmato il 25 ottobre 1993 a Kiev (l'accordo del 1993),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

L'articolo XII, paragrafo A dell'accordo del 1993 è modificato come segue:

«Al personale delle parti che si trova in Ucraina per motivi connessi con il centro o i suoi progetti e attività, viene concesso dal governo ucraino uno status equivalente a quello concesso al personale amministrativo e tecnico nel quadro della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.»

Articolo II

L'articolo XIII dell'accordo del 1993 è modificato come segue:

«Tutti gli Stati, o le Comunità europee, che intendano divenire parti del presente accordo devono notificarlo al consiglio di direzione tramite il direttore esecutivo. Il consiglio di direzione fornisce a detto Stato o alle Comunità europee copie certificate autentiche del presente accordo tramite il direttore esecutivo. Previa approvazione del consiglio di direzione, detto Stato o le Comunità europee possono aderire al presente accordo. Se uno o più Stati dell'ex Unione Sovietica aderiscono al presente accordo, esso e essi adempiono agli obblighi assunti dal governo ucraino a norma degli articoli VIII, IX paragrafo C e da X a XII.»

Articolo III

- A. Il presente protocollo si applica in via provvisoria dopo che tutte le parti contraenti dell'accordo del 1993 lo hanno firmato.
- B. Ciascun firmatario notifica agli altri attraverso i canali diplomatici l'avvenuto completamento di tutte le procedure interne necessarie per essere vincolato dal presente protocollo.
- C. Il presente protocollo entra in vigore alla data dell'ultima notificazione menzionata al paragrafo B.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Kiev, il 7 luglio 1997, in un unico originale, nelle lingue inglese, francese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER IL CANADA

PER IL REGNO DI SVEZIA

PER L'UCRAINA

PER GLI STATI UNITI D'AMERICA

Dichiarazione fatta dai rappresentanti della Comunità all'atto del deposito dello strumento di adesione al centro internazionale di scienza e tecnologia in Ucraina

La Comunità dichiara che il centro ha personalità giuridica e gode della più ampia capacità giuridica attribuita alle persone giuridiche dalle legislazioni applicabili nella Comunità e, in particolare, può stipulare contratti, acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1767/98 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 agosto 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0709 90 70 | 052 | 29,4 |
| | 999 | 29,4 |
| 0805 30 10 | 382 | 60,2 |
| | 388 | 64,5 |
| | 524 | 67,0 |
| | 528 | 56,8 |
| | 999 | 62,1 |
| 0806 10 10 | 052 | 96,6 |
| | 400 | 235,2 |
| | 600 | 70,5 |
| | 624 | 157,4 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 999 | 139,9 |
| | 388 | 62,5 |
| | 400 | 78,0 |
| | 508 | 111,7 |
| | 512 | 56,4 |
| | 524 | 63,1 |
| | 528 | 60,1 |
| | 800 | 171,8 |
| | 804 | 112,2 |
| | 999 | 89,5 |
| 0808 20 50 | 052 | 90,3 |
| | 388 | 80,5 |
| | 528 | 106,0 |
| 0809 30 10, 0809 30 90 | 999 | 92,3 |
| | 052 | 61,5 |
| 0809 40 05 | 999 | 61,5 |
| | 064 | 69,2 |
| | 066 | 80,0 |
| | 999 | 74,6 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1768/98 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 1998
concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1137/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;
considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1137/98 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;
considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 7

agosto 1998 superano il quantitativo massimo mensile menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di agosto 1998; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 7 agosto 1998 e anteriormente al 4 settembre 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 7 agosto 1998, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 10 agosto 1998 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 1,77266 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 7 agosto 1998 e anteriormente al 4 settembre 1998 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 107.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

DIRETTIVA 98/59/CE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

(1) considerando che, a fini di razionalità e chiarezza, occorre procedere alla codificazione della direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi ⁽³⁾;

(2) considerando che occorre rafforzare la tutela dei lavoratori in caso di licenziamenti collettivi, tenendo conto della necessità di uno sviluppo economico-sociale equilibrato nella Comunità;

(3) considerando che, nonostante un'evoluzione convergente, sussistono differenze tra le disposizioni in vigore negli Stati membri della Comunità per quanto riguarda le modalità e la procedura dei licenziamenti collettivi e le misure che possono attenuare per i lavoratori le conseguenze di tali licenziamenti;

(4) considerando che tali differenze possono ripercuotersi direttamente sul funzionamento del mercato interno;

(5) considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale ⁽⁴⁾ ha previsto una direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i licenziamenti collettivi;

(6) considerando che nella carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di Stato o di governo di undici Stati membri il 9 dicembre 1989 al Consiglio europeo di Strasburgo, si dichiara in particolare al punto 7, primo comma, prima frase, e secondo comma, al punto 17, primo comma, e al punto 18, terzo trattino:

«7. La realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea (...).

Tale miglioramento deve consentire, dove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti.

(...)

17. Occorre sviluppare l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori, secondo modalità adeguate, tenendo conto delle prassi vigenti nei diversi Stati membri.

(...)

18. L'informazione, la consultazione e la partecipazione devono essere realizzate tempestivamente, in particolare nei casi seguenti:

(—...)

(—...)

— in occasione di procedure di licenziamenti collettivi;

(—...);

(7) considerando che è quindi necessario promuovere tale ravvicinamento nel progresso, ai sensi dell'articolo 117 del trattato;

(8) considerando che, per calcolare il numero di licenziamenti previsti nella definizione di licenziamenti collettivi ai sensi della presente direttiva occorre assimilare ai licenziamenti altre forme di cessazione del contratto di lavoro per iniziativa del datore di lavoro, purché i licenziamenti siano almeno cinque;

(9) considerando che occorre prevedere che la presente direttiva sia applicabile in linea di massima anche ai licenziamenti collettivi determinati dalla cessazione della attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria;

(10) considerando che occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di prevedere che i rappresentanti dei lavoratori possano ricorrere ad esperti a motivo della

⁽¹⁾ GU C 210 del 6. 7. 1998.

⁽²⁾ GU C 158 del 26. 5. 1997, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 92/56/CEE (GU L 245 del 26. 8. 1992, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

complessità tecnica delle materie che potrebbero formare oggetto di informazione e consultazione;

- (11) considerando che occorre garantire l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione, consultazione e comunicazione indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti collettivi siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli;
- (12) considerando che occorre che gli Stati membri provvedano a che i rappresentanti dei lavoratori e/o i lavoratori dispongano di procedure amministrative e/o giurisdizionali per adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva;
- (13) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati all'allegato I, parte B,

Per il calcolo del numero dei licenziamenti previsti nel primo comma, lettera a), sono assimilate ai licenziamenti le cessazioni del contratto di lavoro verificatesi per iniziativa del datore di lavoro per una o più ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, purché i licenziamenti siano almeno cinque.

2. La presente direttiva non si applica:

- a) ai licenziamenti collettivi effettuati nel quadro di contratti di lavoro a tempo determinato o per un compito determinato, a meno che tali licenziamenti non avvengano prima della scadenza del termine o dell'espletamento del compito previsto nei suddetti contratti;
- b) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni o degli enti di diritto pubblico (o, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, degli enti equivalenti);
- c) agli equipaggi di navi marittime.

SEZIONE II

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Informazione e consultazione

SEZIONE I

Definizione e campo di applicazione

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:
- a) per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore se il numero dei licenziamenti effettuati è, a scelta degli Stati membri:
- i) per un periodo di 30 giorni:
- almeno pari a 10 negli stabilimenti che occupano abitualmente più di 20 e meno di 100 lavoratori;
 - almeno pari al 10 % del numero dei lavoratori negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 100 e meno di 300 lavoratori;
 - almeno pari a 30 negli stabilimenti che occupano abitualmente almeno 300 lavoratori;
- ii) oppure, per un periodo di 90 giorni, almeno pari a 20, indipendentemente dal numero di lavoratori abitualmente occupati negli stabilimenti interessati;
- b) per rappresentanti dei lavoratori si intendono i rappresentanti dei lavoratori previsti dal diritto o dalla pratica in vigore negli Stati membri.

Articolo 2

1. Quando il datore di lavoro prevede di effettuare licenziamenti collettivi, deve procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori al fine di giungere ad un accordo.

2. Nelle consultazioni devono essere almeno esaminate le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi, nonché di attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.

Gli Stati membri possono disporre che i rappresentanti dei lavoratori possano far ricorso ad esperti in conformità delle legislazioni e/o prassi nazionali.

3. Affinché i rappresentanti dei lavoratori possano formulare proposte costruttive, il datore di lavoro deve in tempo utile nel corso delle consultazioni:

- a) fornire loro tutte le informazioni utili e
- b) comunicare loro, comunque, per iscritto:
- i) le ragioni del progetto di licenziamento,
 - ii) il numero e le categorie dei lavoratori da licenziare,
 - iii) il numero e le categorie dei lavoratori abitualmente impiegati,
 - iv) il periodo in cui si prevede di effettuare i licenziamenti,

- v) i criteri previsti per la selezione dei lavoratori da licenziare, qualora le legislazioni e/o le prassi nazionali ne attribuiscono la competenza al datore di lavoro,
- vi) il metodo di calcolo previsto per qualsiasi eventuale indennità di licenziamento diversa da quella derivante dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

Il datore di lavoro deve trasmettere all'autorità pubblica competente almeno una copia degli elementi della comunicazione scritta, previsti al primo comma, lettera b), punti da i) a v).

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono applicabili indipendentemente dal fatto che le decisioni riguardanti i licenziamenti collettivi siano prese dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli.

Nell'esame delle pretese violazioni degli obblighi di informazione, consultazione e notifica previsti nella presente direttiva, non si deve tener conto dei mezzi di difesa del datore di lavoro basati sul fatto che l'impresa che ha preso la decisione determinante il licenziamento collettivo non gli ha trasmesso le informazioni necessarie.

SEZIONE III

Procedura di licenziamento collettivo

Articolo 3

1. Il datore di lavoro deve notificare per iscritto ogni progetto di licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che in caso di un progetto di licenziamento collettivo determinato dalla cessazione delle attività dello stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria, il datore di lavoro debba notificarlo per iscritto all'autorità pubblica competente soltanto dietro richiesta di quest'ultima.

La notifica dovrà contenere tutte le informazioni utili concernenti il progetto di licenziamento collettivo e le consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori previste all'articolo 2, segnatamente i motivi del licenziamento, il numero dei lavoratori che dovranno essere licenziati, il numero dei lavoratori abitualmente occupati ed il periodo nel corso del quale s'effettueranno i licenziamenti.

2. Il datore di lavoro deve trasmettere ai rappresentanti dei lavoratori copia della notifica prevista al paragrafo 1.

I rappresentanti dei lavoratori possono presentare le loro eventuali osservazioni all'autorità pubblica competente.

Articolo 4

1. I licenziamenti collettivi il cui progetto è stato notificato all'autorità pubblica competente avranno effetto non prima di 30 giorni dalla notifica prevista all'articolo 3, paragrafo 1, ferme restando le disposizioni che disciplinano i diritti individuali in materia di termini di preavviso.

Gli Stati membri possono accordare all'autorità pubblica competente la facoltà di ridurre il termine fissato al primo comma.

2. L'autorità pubblica competente si avvale del termine di cui al paragrafo 1 per cercare soluzioni ai problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati.

3. Se il termine iniziale fissato nel paragrafo 1 è inferiore a 60 giorni, gli Stati membri possono accordare all'autorità pubblica competente la facoltà di prorogare il termine iniziale fino a 60 giorni dalla notifica, quando esista il rischio che i problemi posti dai licenziamenti collettivi prospettati non possano essere risolti entro il termine iniziale.

Gli Stati membri possono accordare all'autorità pubblica competente più ampie facoltà di proroga.

Il datore di lavoro deve essere informato della proroga e dei motivi che l'hanno determinata, prima della scadenza del termine iniziale previsto al paragrafo 1.

4. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il presente articolo ai licenziamenti collettivi determinati dalla cessazione delle attività di uno stabilimento conseguente ad una decisione giudiziaria.

SEZIONE IV

Disposizioni finali

Articolo 5

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o favorire o consentire l'applicazione di disposizioni contrattuali più favorevoli ai lavoratori.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori e/o i lavoratori dispongano di procedure amministrative e/o giurisdizionali per far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano o hanno già adottato nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

1. Le direttive che figurano all'allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione che figurano all'allegato I, parte B.

2. I riferimenti fatti alle direttive abrogate si devono intendere come fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato II.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

ALLEGATO I

PARTE A

Direttive abrogate

(previste all'articolo 8)

Direttiva 75/129/CEE del Consiglio e la seguente modifica:

Direttiva 92/56/CEE del Consiglio.

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

(previsti all'articolo 8)

| Direttiva | Data limite di attuazione |
|---|---------------------------|
| 75/129/CEE (GU L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29) | 19 febbraio 1977 |
| 92/56/CEE (GU L 245 del 26. 8. 1992, pag. 3) | 24 giugno 1994 |

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

| Direttiva 75/129/CEE | Presente direttiva |
|--|--|
| Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), primo trattino, punto 1) | Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) punto i), primo trattino |
| Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), primo trattino, punto 2) | Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), secondo trattino |
| Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), primo trattino, punto 3) | Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), terzo trattino |
| Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), secondo trattino | Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii) |
| Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b) | Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera b) |
| Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma |
| Articolo 1, paragrafo 2 | Articolo 1, paragrafo 2 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| Articolo 5 | Articolo 5 |
| Articolo 5 bis | Articolo 6 |
| Articolo 6, paragrafo 1 | — |
| Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 7 |
| Articolo 7 | — |
| — | Articolo 8 |
| — | Articolo 9 |
| — | Articolo 10 |
| — | Allegato I |
| — | Allegato II |

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di
Moldavia, dall'altro
del 14 luglio 1998

(98/499/CE)

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994 ⁽¹⁾, in prosieguo denominato «l'accordo», in particolare gli articoli da 82 a 86,

visto il protocollo dell'accordo, firmato a Bruxelles il 15 maggio 1997,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 1998,

HA STABILITO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Presidenza

Il Consiglio di cooperazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un membro del Consiglio dell'Unione europea, per conto delle Comunità e dei loro Stati membri, e da un membro del governo della Repubblica di Moldavia. Tuttavia, il primo periodo di presidenza ha inizio alla data della prima sessione del Consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Le riunioni del Consiglio di cooperazione sono presiedute dalla parte che assicura la presidenza.

⁽¹⁾ GU L 181 del 24. 6. 1998, pag. 1.

Articolo 2

Segretariato

Un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e un funzionario nominato dalla Repubblica di Moldavia svolgono congiuntamente le mansioni di segretari del Consiglio di cooperazione.

Articolo 3

Sessioni

Il Consiglio di cooperazione si riunisce a livello ministeriale regolarmente una volta all'anno. Su richiesta di una delle parti possono aver luogo sessioni straordinarie del Consiglio di cooperazione se le parti sono d'accordo.

Salvo decisione contraria delle parti, ogni sessione del Consiglio di cooperazione si svolge nel luogo abituale delle sessioni del Consiglio dell'Unione europea; la data è concordata dalle parti.

Le sessioni del Consiglio di cooperazione sono convocate congiuntamente dai segretari del Consiglio stesso.

Articolo 4

Rappresentanza

I membri del Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 83 dell'accordo possono farsi rappresentare ad una sessione, se impossibilitati a partecipare.

Il rappresentante deve essere un ministro all'uopo designato, il capo della Missione presso le Comunità europee o il capo della rappresentanza permanente presso l'Unione europea o un altro funzionario.

In tutti gli altri casi, un membro che desidera farsi rappresentare comunica al presidente il nome del suo rappresentante prima della sessione alla quale dovrà essere rappresentato.

Il rappresentante di un membro del Consiglio di cooperazione esercita tutti i diritti del membro rappresentato.

Articolo 5

Delegazioni

I membri del Consiglio di cooperazione possono farsi accompagnare da funzionari.

Prima di ogni sessione il presidente del Consiglio di cooperazione è informato della composizione prevista delle delegazioni delle parti e dell'identità dei rispettivi capi delegazione.

Il Consiglio di cooperazione può invitare non membri a partecipare alle sessioni affinché lo informino su argomenti specifici.

Articolo 6

Documenti

Qualora le discussioni del Consiglio di cooperazione siano basate su una documentazione scritta, i documenti in questione sono numerati e distribuiti dai due Segretari come documenti del Consiglio di cooperazione.

Articolo 7

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al Consiglio di cooperazione o al suo presidente è inviata ai due segretari del Consiglio di cooperazione.

I due segretari assicurano la trasmissione della corrispondenza al presidente del Consiglio di cooperazione e, se del caso, la sua diffusione, come documenti di cui all'articolo 6, agli altri membri del Consiglio di cooperazione. La corrispondenza così diffusa è trasmessa al segretariato generale della Commissione, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri dell'Unione europea e alla missione della Repubblica di Moldavia presso le Comunità europee.

La corrispondenza emanante dal presidente del Consiglio di cooperazione è inviata ai destinatari dal rispettivo segretario e, se del caso, trasmessa agli altri membri del Consiglio di cooperazione come documenti di cui all'articolo 6, agli indirizzi indicati nel comma precedente.

Articolo 8

Ordine del giorno delle sessioni

L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione è stabilito congiuntamente dai due segretari. Esso è

trasmesso dal corrispondente segretario ai destinatari elencati nell'articolo 7 almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali uno dei due segretari ha ricevuto domanda di iscrizione almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione, salvi i punti non iscritti nell'ordine del giorno provvisorio, a meno che la relativa documentazione sia stata trasmessa ai segretari entro la data di invio dell'ordine del giorno provvisorio.

Il Consiglio di cooperazione approva l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio può essere effettuata con il consenso di entrambe le parti.

D'intesa con le parti i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati al fine di tener conto delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 9

Processo verbale

Il progetto di processo verbale di ogni sessione è redatto congiuntamente dai due segretari il più presto possibile.

Il processo verbale indica, come regola generale, per ogni punto dell'ordine del giorno:

- la documentazione presentata al Consiglio di cooperazione;
- le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del Consiglio di cooperazione;
- le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su punti specifici.

Il processo verbale comprende inoltre l'elenco dei membri del Consiglio di cooperazione o dei loro rappresentanti che hanno partecipato alla sessione, nonché l'elenco dei non membri invitati a partecipare alla sessione a norma dell'articolo 5.

Il progetto di processo verbale è presentato al Consiglio di cooperazione per approvazione entro tre mesi dalla data della sessione. Il progetto di processo verbale può essere approvato dalle due parti per iscritto. Una volta approvato, due copie autentiche dello stesso sono firmate dai due segretari e sono conservate dalle parti. Una copia del processo verbale è inviata a ciascuno dei destinatari elencati nell'articolo 7.

Articolo 10

Raccomandazioni

Il Consiglio di cooperazione formula le sue raccomandazioni di comune accordo tra le parti.

Tra una sessione e l'altra il Consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, con l'accordo delle due parti. La procedura scritta consta di uno scambio di note tra i due segretari, che agiscono d'intesa con le parti.

Le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione previste dall'articolo 82 dell'accordo recano il titolo «raccomandazioni», seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da una descrizione del loro oggetto.

Le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione sono autenticate dai due segretari e due copie autentiche sono firmate dai capi delegazione delle due parti.

Le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari elencati nell'articolo 7, come documenti del Consiglio di cooperazione.

Articolo 11

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le sessioni del Consiglio di cooperazione non sono pubbliche.

Ciascuna parte può decidere di pubblicare le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Articolo 12

Lingue

Le lingue ufficiali del Consiglio di cooperazione sono le lingue ufficiali delle parti.

Il Consiglio di cooperazione delibera di norma sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 13

Spese

Le Comunità europee e la Repubblica di Moldavia si fanno carico delle rispettive spese sostenute in occasione

della partecipazione alle sessioni del Consiglio di cooperazione per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretazione durante le sessioni e di traduzione e riproduzione dei documenti sono a carico delle Comunità europee, tranne quelle di interpretazione o di traduzione da una delle lingue delle Comunità europee in moldavo, che sono a carico della Repubblica di Moldavia.

Le altre spese per l'organizzazione materiale delle sessioni sono a carico della parte ospitante.

Articolo 14

Comitato

È istituito un comitato di cooperazione a norma dell'articolo 84 dell'accordo, incaricato di assistere il Consiglio di cooperazione nell'adempimento dei suoi compiti. Esso è formato, da un lato, da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Repubblica di Moldavia, di norma a livello di alti funzionari.

Il comitato di cooperazione prepara le sessioni e le deliberazioni del Consiglio di cooperazione, controlla, se del caso, l'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione e in generale assicura la continuità del partenariato e il corretto funzionamento dell'accordo. Esso esamina tutte le questioni sottopostegli dal Consiglio di cooperazione e qualsiasi altra questione che possa presentarsi nell'attuazione corrente dell'accordo. Esso sottopone proposte di raccomandazioni al Consiglio di cooperazione, per adozione.

Le consultazioni di cui agli articoli 17 e 48 dell'accordo, nonché quelle previste nell'allegato II del medesimo hanno luogo in sede di comitato. Le consultazioni possono proseguire a livello di Consiglio di cooperazione, con il consenso delle parti.

Il regolamento interno del comitato di cooperazione costituisce l'allegato del presente regolamento interno.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI COOPERAZIONE
fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di
Moldavia, dall'altro

*Articolo 1***Presidenza**

Il comitato di cooperazione è presieduto alternativamente, per periodi di dodici mesi, da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, per conto delle Comunità e dei loro Stati membri, e da un rappresentante del governo della Repubblica di Moldavia. Il primo periodo di presidenza ha inizio alla data della prima sessione del Consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Per tale periodo e, successivamente, per ciascun periodo di dodici mesi, il comitato di cooperazione è presieduto dalla parte che assicura la presidenza del Consiglio di cooperazione.

*Articolo 2***Riunioni**

Il comitato di cooperazione si riunisce una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono, con il consenso delle parti.

Ogni riunione del comitato di cooperazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti.

Le riunioni del comitato di cooperazione sono convocate congiuntamente dai due segretari.

*Articolo 3***Delegazioni**

Prima di ogni riunione il presidente del comitato di cooperazione è informato della composizione prevista delle delegazioni delle parti e dell'entità dei rispettivi capi delegazione.

*Articolo 4***Segretariato**

Un funzionario della Commissione delle Comunità europee e un funzionario del governo della Repubblica di Moldavia svolgono congiuntamente le mansioni di segretari del comitato di cooperazione.

Tutta la corrispondenza emanante dal presidente del comitato di cooperazione o a lui destinata nell'ambito del presente allegato è inviata ai segretari del comitato di cooperazione nonché ai segretari e al presidente del

Consiglio di cooperazione e, se del caso, ai membri del comitato di cooperazione.

*Articolo 5***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato di cooperazione non sono pubbliche.

*Articolo 6***Ordine del giorno delle riunioni**

L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è redatto dai segretari del comitato di cooperazione. Esso è trasmesso al presidente e ai segretari del Consiglio di cooperazione, nonché ai membri del comitato di cooperazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione almeno ventun giorni prima dell'inizio della riunione, purché la relativa documentazione sia stata trasmessa ai segretari entro la data di invio dell'ordine del giorno provvisorio.

Il comitato di cooperazione approva l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio può essere effettuata con il consenso di entrambe le parti.

D'intesa con le parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati al fine di tener conto delle esigenze di un caso specifico.

Il comitato di cooperazione può invitare esperti a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

*Articolo 7***Processo verbale**

Di ogni riunione è redatto un processo verbale basato sulle conclusioni del comitato di cooperazione.

Previo approvazione da parte del comitato di cooperazione, il processo verbale è firmato dal presidente e dai segretari ed è conservato da ciascuna delle parti. Una copia del processo verbale è inviata al presidente e ai segretari del Consiglio di cooperazione, nonché ai membri del comitato di cooperazione.

*Articolo 8***Raccomandazioni**

Il comitato di cooperazione non formula raccomandazioni, tranne nei casi specifici in cui è autorizzato dal Consiglio di cooperazione a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, dell'accordo. In questi casi tali atti recano il titolo «raccomandazione», seguito da un numero di serie, dalla data di adozione e da una descrizione del loro oggetto. Le raccomandazioni sono formulate di comune accordo tra le parti.

Le raccomandazioni del comitato di cooperazione sono inviate al presidente e ai segretari del Consiglio di cooperazione, nonché ai membri del comitato di cooperazione. Ciascuna parte può decidere di pubblicare le raccomandazioni del comitato di cooperazione nella rispettiva pubblicazione ufficiale.

Le raccomandazioni del comitato di cooperazione sono firmate dal presidente e dai segretari.

*Articolo 9***Spese**

La Comunità europea e la Repubblica di Moldavia si fanno carico delle rispettive spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato di coopera-

zione e dei suoi sottocomitati, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni.

Le spese di interpretazione durante le riunioni e di traduzione e riproduzione dei documenti sono a carico delle Comunità europee, tranne quelle di interpretazione o di traduzione da una delle lingue delle Comunità europee in moldavo, che sono a carico della Repubblica di Moldavia.

Le altre spese per l'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

*Articolo 10***Sottocomitati**

Il comitato di cooperazione può istituire sottocomitati e stabilirne il mandato. Questi sottocomitati sono considerati subordinati al comitato di cooperazione, al quale fanno rapporto dopo ogni riunione. Essi non formulano raccomandazioni.

Il comitato di cooperazione può modificare il mandato di qualsiasi sottocomitato esistente o creare altri sottocomitati incaricati di assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1998

che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le parti sociali a livello europeo

[notificata con il numero C(1998) 2334]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/500/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che l'articolo 118 B del trattato stabilisce che la Commissione si sforzi di sviluppare a livello europeo un dialogo tra le parti sociali il quale possa sfociare, se le parti lo ritengono opportuno, in relazioni convenzionali;

considerando che il punto 12 della Carta comunitaria dei Diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce che i datori di lavoro e le organizzazioni dei datori di lavoro da un lato e le organizzazioni dei lavoratori dall'altro devono avere il diritto, alle condizioni previste dalle legislazioni e dalle prassi nazionali, di negoziare e concludere contratti collettivi e che il dialogo che deve instaurarsi tra le parti sociali a livello europeo può giungere, se essi lo ritengono auspicabile, a rapporti contrattuali, soprattutto su scala interprofessionale e settoriale;

considerando che, in risposta alla sua comunicazione del 18 settembre 1996, relativa allo sviluppo del dialogo sociale a livello comunitario⁽¹⁾, la Commissione ha ricevuto un forte appoggio da tutte le parti coinvolte nella sua proposta di rafforzare il dialogo sociale settoriale;

considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 18 luglio 1997⁽²⁾, in risposta alla suddetta comunicazione della Commissione, ha chiesto che venga attribuita un'importanza specifica al dialogo sociale settoriale, poiché è nell'ambito del dialogo sociale che si può meglio valutare l'impatto della regolamentazione e/o deregolamentazione sull'occupazione nei vari settori economici;

considerando che il Comitato economico e sociale, nel suo parere del 29 gennaio 1997⁽³⁾ in risposta alla stessa comunicazione della Commissione, ha dichiarato che il

dialogo settoriale deve essere efficace, efficiente e correttamente gestito;

considerando che la situazione nei vari Stati membri dimostra chiaramente la necessità che i datori di lavoro ed i lavoratori partecipino attivamente alle discussioni relative al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nei rispettivi settori; considerando che il migliore strumento per garantire tale partecipazione è un comitato di dialogo settoriale collegato con la Commissione, che costituisca a livello comunitario un'istanza rappresentativa degli interessi socioeconomici coinvolti;

considerando che la Commissione deve sforzarsi di garantire che la composizione e le attività dei comitati di dialogo settoriale contribuiscano alla promozione dell'eguaglianza tra le donne e gli uomini;

considerando che i comitati paritari esistenti devono essere sostituiti dai comitati di dialogo settoriale; che deve pertanto procedersi all'abrogazione delle decisioni istitutive dei comitati paritari,

DECIDE:

Articolo 1

Con la presente decisione sono istituiti i comitati di dialogo settoriale (in prosieguo: «i comitati») nei settori in cui le parti sociali presentino richiesta congiunta di partecipare ad un dialogo a livello europeo, ed in cui le organizzazioni che rappresentano le due parti sociali dei settori interessati siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano collegate a specifici settori o categorie e dispongano di un'organizzazione a livello europeo;
- b) siano composte da organizzazioni che, a loro volta, formino parte integrante e riconosciuta delle strutture delle parti sociali degli Stati membri, siano abilitate a negoziare accordi e siano rappresentative in più Stati membri;

⁽¹⁾ COM(96) 448 def.

⁽²⁾ GU C 286 del 22. 9. 1997, pag. 338.

⁽³⁾ GU C 89 del 19. 3. 1997, pag. 27.

- c) dispongano di strutture adeguate a garantire la loro effettiva partecipazione all'attività dei comitati.

Articolo 2

Nel settore di attività per il quale sono stati creati, i comitati:

- a) dovranno essere consultati sui progressi a livello comunitario che abbiano implicazioni sociali, e
- b) dovranno sviluppare e promuovere il dialogo sociale a livello settoriale.

Articolo 3

Alle riunioni di ciascun comitato sono ammessi a partecipare complessivamente al massimo 40 rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati, con un numero pari di rappresentanti per ciascuna delegazione.

Articolo 4

La Commissione invita a partecipare alle riunioni dei comitati i rappresentanti proposti dalle organizzazioni delle parti sociali che abbiano presentato la richiesta di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1. Ciascun comitato stabilirà, di concerto con la Commissione, il proprio regolamento di procedura.
2. I comitati sono presieduti da un rappresentante della delegazione dei datori di lavoro o della delegazione dei lavoratori o, su loro richiesta congiunta, da un rappresentante della Commissione.
3. I comitati si riuniscono almeno una volta all'anno. Le spese di soggiorno e di viaggio sono rimborsate ad un massimo di 30 rappresentanti delle parti sociali partecipanti alle riunioni di un comitato.
4. La Commissione esamina regolarmente, in consultazione con le parti sociali, il funzionamento dei comitati e lo svolgimento delle loro attività nei vari settori.

Articolo 6

Se la Commissione informa un comitato del carattere confidenziale di un tema in discussione, i membri del comitato sono obbligati, salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato, a mantenere il segreto su qualunque informazione acquisita durante le riunioni del comitato o del suo segretariato.

Articolo 7

1. I comitati di dialogo settoriale sostituiscono i seguenti comitati paritari:

- a) comitato paritetico per i trasporti marittimi istituito con decisione 87/467/CEE della Commissione ⁽¹⁾;
- b) comitato paritetico dell'aviazione civile istituito con decisione 90/449/CEE della Commissione ⁽²⁾;
- c) comitato paritetico per la navigazione interna istituito con decisione 80/991/CEE della Commissione ⁽³⁾;
- d) comitato paritetico dei trasporti stradali istituito con decisione 85/516/CEE della Commissione ⁽⁴⁾;
- e) comitato paritetico delle ferrovie istituito con decisione 85/13/CEE della Commissione ⁽⁵⁾;
- f) comitato paritetico delle telecomunicazioni istituito con decisione 90/450/CEE della Commissione ⁽⁶⁾;
- g) comitato paritetico per i problemi sociali dei salariati agricoli istituito con decisione 74/442/CEE della Commissione ⁽⁷⁾;
- h) comitato paritetico per i problemi sociali nella pesca marittima istituito con decisione 74/441/CEE della Commissione ⁽⁸⁾;
- i) comitato paritetico delle poste istituito con decisione 94/595/CE della Commissione ⁽⁹⁾.

I comitati istituiti da tali decisioni restano in funzione sino all'entrata in funzione dei comitati settoriali istituiti dalla presente decisione, ovvero, al più tardi, fino al 31 dicembre 1998.

2. Alle condizioni stabilite dall'articolo 1, i comitati di dialogo settoriale sostituiscono anche altri gruppi di lavoro informali per il cui mezzo la Commissione ha sino ad ora promosso il dialogo sociale in alcuni settori non compresi nell'ambito di applicazione delle decisioni della Commissione istitutive di comitati paritari.

3. Le decisioni di cui alle lettere da a) ad i) del paragrafo 1 sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 1999.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1998.

Per la Commissione

Pádraig FLYNN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 253 del 4. 9. 1987, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 230 del 24. 8. 1990, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 297 del 6. 11. 1980, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 28. 11. 1985, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 8 del 10. 1. 1985, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 230 del 24. 8. 1990, pag. 25.

⁽⁷⁾ GU L 243 del 5. 9. 1974, pag. 22.

⁽⁸⁾ GU L 243 del 5. 9. 1974, pag. 19.

⁽⁹⁾ GU L 225 del 31. 8. 1994, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1998

relativa a talune operazioni specifiche definite nel quadro dei lavori connessi al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato

[notificata con il numero C(1998) 2204]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/501/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che la definizione del PIL ai prezzi di mercato, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi ⁽²⁾, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, si riferisce alla definizione dell'articolo 2 della direttiva 89/130/CEE Euratom;

considerando che, nel quadro dei suoi controlli sui dati statistici che essa è tenuta a fornire a norma del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, la Commissione deve prendere conoscenza e valutare operazioni specifiche aventi un impatto sul PIL o sul PNL;

considerando che, per applicare gli articoli 2 e 6 del regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, è necessario chiarire e completare determinate regole del SEC, seconda edizione, riguardanti le summenzionate operazioni specifiche, nel quadro della definizione del PNL ai prezzi di mercato contenuta nell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom;

considerando che le misure previste nella decisione presente sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 6 della direttiva 89/130/CEE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della direttiva 89/130/CEE, Euratom, le operazioni specifiche aventi un impatto sul PIL o sul PNL che sono state definite prima del 31 dicembre 1997 e i metodi di contabilizzazione che gli Stati membri devono ad esse applicare nel quadro del SEC, seconda edizione, figurano nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sottopongono a revisione i loro calcoli del PIL e del PNL per gli anni a partire dal 1994 per tener conto dei metodi di contabilizzazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1998.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

ALLEGATO

I. Il trattamento degli interessi nel caso di obbligazioni fortemente scontate e di obbligazioni a tasso zero*1. Le obbligazioni «convenzionali»*

Il SEC79 (paragrafo 706) indica il trattamento della differenza tra prezzo d'emissione e valore nominale per le obbligazioni che possono essere definite «convenzionali» (quelle per le quali questa differenza è lieve):

- per le obbligazioni a breve termine, la differenza fra il prezzo d'emissione e il valore nominale va considerata come interesse registrato all'emissione delle obbligazioni; tale differenza ha quindi un impatto sul deficit pubblico;
- per le obbligazioni a medio e lungo termine, la differenza fra il prezzo d'emissione e il valore nominale non va considerata come interesse ma come un guadagno o una perdita di capitale; tale differenza non ha dunque alcun impatto sul deficit pubblico.

È quindi necessario effettuare le seguenti distinzioni:

- Distinzione tra breve termine e medio-lungo termine: si veda al punto 2.
- Distinzione fra obbligazioni per le quali la differenza fra prezzo d'emissione e valore nominale è esigua (obbligazioni convenzionali) e obbligazioni per le quali tale differenza è notevole (obbligazioni non convenzionali); è il caso delle obbligazioni fortemente scontate o con un premio considerevole. Il punto 3 riguarda le obbligazioni fortemente scontate.

2. Distinzione fra breve termine e medio-lungo termine

I titoli a breve termine sono quelli con scadenza non superiore a 12 mesi.

Ciò garantisce che il trattamento delle obbligazioni convenzionali emesse con scarsa differenza rispetto al valore nominale sia perfettamente comparabile tra i paesi dell'Unione europea e conforme al SEC79; la registrazione dei versamenti di interessi, nel caso delle obbligazioni a breve termine, non può quindi essere riportata da un anno all'altro.

3. Obbligazioni fortemente scontate

Le obbligazioni fortemente scontate sono emesse al di sotto del loro valore nominale e il loro interesse è inferiore al tasso di mercato.

Le obbligazioni fortemente scontate vanno definite come quelle la cui cedola nominale rappresenta meno del 50 % del rendimento totale alla scadenza delle obbligazioni (calcolato in base al prezzo d'emissione).

Per tali obbligazioni scontate, la differenza tra il prezzo d'emissione e il valore nominale deve essere considerata come un interesse, che deve essere registrato alla scadenza delle obbligazioni. Questo trattamento è coerente con la decisione già presa per quanto concerne le obbligazioni a tasso zero.

4. Obbligazioni a tasso zero (senza cedola)

La differenza fra il prezzo d'emissione e il prezzo di rimborso di un'obbligazione senza cedola deve essere trattata come interesse, da registrare alla scadenza dell'obbligazione.

II. Il trattamento degli interessi nel caso delle obbligazioni indicizzate

Per le obbligazioni indicizzate devono essere applicati due distinti trattamenti, a seconda che le obbligazioni siano collegate a un indice dei prezzi al consumo o a un attivo finanziario, quale una valuta estera o l'oro.

Se l'obbligazione è collegata a un indice dei prezzi al consumo, l'incremento del capitale dovuto all'andamento dell'indice deve essere considerato come un interesse da registrare alla scadenza dell'obbligazione.

Se l'obbligazione è collegata a un attivo finanziario quale una valuta estera o l'oro, l'incremento del capitale non deve essere considerato come un interesse, ma come un guadagno o una perdita di capitale, come nel caso delle obbligazioni emesse in valuta estera.

III. Interessi capitalizzati sui depositi e sugli altri strumenti finanziari considerati dal SEC79

Gli interessi e il capitale vanno registrati separatamente e l'importo capitalizzato va registrato al momento della scadenza del pagamento, e non ripartito su diversi periodi. Ciò significa che, nel caso dei depositi e degli strumenti finanziari simili che rappresentano passività delle unità istituzionali, gli interessi capitalizzati sono registrati come spese delle unità istituzionali quando sono versati ai sottoscrittori di tali strumenti.

IV. Trattamento delle obbligazioni fungibili emesse in più tranches («coupons courus»)

Nel caso di obbligazioni fungibili (obbligazioni emesse in «tranche» a date diverse senza che la data del pagamento della cedola sia modificata), le cedole maturate va registrata come anticipazione a breve termine fatta dal sottoscrittore e registrata fra gli «sfasamenti contabili» (Codice F72 del SEC 79).

In pratica, ciò significa che, quando un'unità istituzionale emette un'obbligazione in più tranches ma con la stessa cedola, aumenta il prezzo d'emissione delle tranches più recenti per versare lo stesso tasso d'interesse a tutti i sottoscrittori dell'obbligazione. La differenza fra il prezzo dell'obbligazione alla prima emissione e il prezzo alla seconda emissione è registrata come debito a breve termine nei confronti dei sottoscrittori della seconda emissione, debito che sarà rimborsato alla data di scadenza della cedola.

V. Obbligazioni lineari

Come quelle fungibili, le obbligazioni lineari sono emesse in varie tranches aventi le stesse caratteristiche, vale a dire con lo stesso tasso d'interesse nominale e le stesse scadenze per il pagamento delle cedole e il rimborso.

Sono caratterizzate dal fatto che le tranches possono essere emesse vari anni dopo la prima emissione. In tal caso, vengono emesse con sconti e premi che possono essere considerevoli a causa dei cambiamenti dei tassi d'interesse del mercato verificatisi in seguito alla prima emissione.

Per differenziare il valore nominale dal prezzo d'emissione (sconto o premio) al momento dell'emissione di una nuova tranche, deve essere fatta una distinzione tra le tranches emesse entro dodici mesi dalla prima emissione e quelle emesse più di dodici mesi dopo la prima emissione.

Per ogni tranche emessa nei dodici mesi seguenti la prima emissione, la differenza tra il valore nominale e il prezzo d'emissione (sconto o premio) deve essere considerata un guadagno o una perdita di capitale.

Per ogni tranche emessa più di dodici mesi dopo la prima emissione, la differenza fra valore nominale e prezzo d'emissione (sconto o premio) deve essere considerata un interesse.

VI. Leasing finanziario

Tutte le operazioni di leasing devono essere trattate come operazioni di leasing operativo. Ciò significa per esempio che se un'unità istituzionale vende un bene immobile o un'altra attività fissa e in seguito lo affitta con l'intenzione di acquistarlo alla fine del periodo di locazione (tale operazione presenta quindi numerose caratteristiche di un leasing finanziario), le operazioni vanno trattate come operazioni di leasing operativo. Di conseguenza, i ricavi della vendita di un bene immobile sono registrati come entrate che riducono il deficit. L'obbligo di acquistare l'attività alla fine della locazione costituisce un impegno «contingente» che non è registrato nel debito.

VII. Classificazione degli organismi nazionali che agiscono per conto della Comunità europea (FEAOG ecc.)

Le unità istituzionali che esercitano attività regolatrici del mercato e che distribuiscono sovvenzioni devono essere classificate nel modo seguente; se questi organismi istituzionali non possono essere distinti tra enti regolatori del mercato ed enti distributori di sovvenzioni, essi vanno classificati nel settore delle amministrazioni pubbliche se i costi sostenuti nell'attività di regolazione rappresentano meno dell'80 % dell'insieme dei costi.

VIII. Swap (o contratti di scambio) di tassi d'interesse e swap di divise

Per quanto riguarda gli swap di tassi d'interesse, devono essere registrati solo i versamenti netti di interesse (entrate) fra le due parti impegnate nello swap.

Nel caso dello swap di divise, deve essere valutata l'esposizione debitoria in valuta estera al corso dei mercati dei cambi e non a quello dello scambio fissato nel contratto di swap.

IX. Fondi pensione

Taluni fondi pensione che finanziano prestazioni prevalentemente su base di ripartizione e, in misura minore, su base di capitalizzazione, vanno classificati nel sottosettore degli enti di previdenza e assistenza sociale.

I criteri di classificazione definiscono tali fondi come unità istituzionali, che dispongono di contabilità completa e godono di autonomia di decisione, e finanziano le prestazioni agli assicurati senza riferimento all'esposizione individuale al rischio, il che significa che questi regimi di pensione dei lavoratori dipendenti sono costruiti secondo un principio di equilibrio finanziario collettivo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1998

relativa all'utilizzazione di un macello da parte dell'Italia a norma del punto 7 dell'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1998) 2257]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/502/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'allegato II, punto 7, lettera d),

considerando che il 17 giugno 1998 le autorità veterinarie italiane hanno denunciato un focolaio della malattia vescicolare dei suini nel comune di Mezzocorona, nella provincia di Trento;

considerando che, conformemente all'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE, una zona di protezione è stata immediatamente istituita intorno alla località in cui è insorto il focolaio;

considerando che i trasporti di suini sulle strade pubbliche e private all'interno della zona di protezione sono stati vietati;

considerando che l'Italia ha chiesto di poter utilizzare un macello situato nella zona di protezione per la macellazione dei suini provenienti dall'esterno della zona suddetta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Italia è autorizzata a utilizzare il macello «Hauser snc» situato nella zona di protezione istituita il 17 giugno 1998 attorno al focolaio della malattia vescicolare dei

suini insorto a Mezzocorona (Trento), purché si rispettino le condizioni seguenti:

- l'unica via di accesso al macello è costituita da un corridoio, le cui modalità di istituzione sono stabilite in conformità della legislazione italiana;
- al punto d'ingresso del corridoio, le autorità competenti provvedono a sigillare ogni veicolo carico di suini destinati alla macellazione; contemporaneamente, annotano il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo;
- al momento dell'arrivo al macello, le autorità competenti:
 - i) verificano e tolgono il sigillo dal veicolo;
 - ii) annotano il numero di registrazione del veicolo e il numero di suini trasportati dal medesimo.

2. Subito dopo le operazioni di scarico, si provvede a nettare e disinfettare ogni veicolo che sia servito a trasportare suini al macello di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 69.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 1998

che modifica la decisione 96/301/CE e che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto

[notificata con il numero C(1998) 2480]

(98/503/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando che uno Stato membro, quando ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio, in provenienza da un paese terzo, dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, può prendere a titolo provvisorio le misure supplementari eventualmente necessarie per cautelarsi contro tale rischio;

considerando che nel 1996, a seguito di ripetute intercettazioni dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in patate originarie dell'Egitto, alcuni Stati membri — Francia, Finlandia, Spagna e Danimarca — hanno adottato misure intese a vietare l'importazione di patate originarie dell'Egitto, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione nel loro territorio dello *Pseudomonas solanacearum* in provenienza dall'Egitto;

considerando che la Commissione, con la decisione 96/301/CE⁽³⁾, ha autorizzato gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto; che inoltre, a seguito di numerose intercettazioni di tale organismo nocivo su importazioni di patate originarie dell'Egitto durante la campagna 1996/1997, la decisione 96/301/CE è stata modificata e resa più rigorosa dalla decisione 98/105/CE⁽⁴⁾ e sono state vietate le importazioni nella Comunità di patate originarie dell'Egitto, a meno che siano rispettate le misure d'emergenza contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith stabilite nell'allegato della suddetta decisione;

considerando che nel corso della campagna 1997/1998 la Finlandia, in seguito a ripetute intercettazioni dello *Pseudomonas solanacearum* in patate originarie dell'Egitto, ha adottato il 2 aprile 1998 misure intese a vietare l'importa-

zione di patate originarie dell'Egitto, allo scopo di garantire una protezione più efficace contro l'introduzione in Finlandia di tale organismo nocivo in provenienza dall'Egitto;

considerando che la Danimarca, il 9 maggio 1998, ha adottato misure analoghe contro l'introduzione di questo organismo nocivo nel proprio territorio;

considerando che è quindi evidente che le misure più rigorose fissate dalla decisione 98/105/CE non sono sufficienti a prevenire l'introduzione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith o non sono state rispettate; che in particolare la definizione di una «zona qualificata», vale a dire nella quale non si sono verificati focolai di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, sembra insufficiente per prevenire il rischio d'introduzione dell'organismo nocivo e deve quindi essere modificata con la definizione di una «zona indenne da organismi nocivi», vale a dire in cui non è nota la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, secondo quanto stabilito mediante indagini ufficiali e procedure di controllo conformi alle «Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte 4: Sorveglianza degli organismi nocivi — Condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi»;

considerando che è pertanto necessario vietare l'importazione nella Comunità di patate originarie dell'Egitto fino a quando la Commissione abbia accertato che «zone indenni da organismi nocivi» sono state riconosciute in Egitto conformemente alle suddette norme internazionali della FAO;

considerando che la Commissione dovrà provvedere affinché l'Egitto trasmetta tutte le informazioni tecniche relative alle indagini e ai controlli per il riconoscimento delle «zone indenni da organismi nocivi» conformemente alle norme internazionali della FAO, in modo da consentire alla Commissione di effettuare la valutazione necessaria per l'azione sopra menzionata;

considerando che gli effetti delle misure d'emergenza saranno valutati costantemente durante la campagna d'importazione 1998/1999 e che occorre stabilire i provvedimenti da adottare nel caso si accerti che le disposizioni della presente decisione non sono state rispettate;

⁽¹⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 115 del 9. 5. 1996, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 101.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente (di seguito denominato il «comitato»),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/301/CE è modificata come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. L'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di *Solanum tuberosum* L. originari dell'Egitto, diversi da quelli già vietati a norma delle disposizioni dell'allegato III, parte A, punto 10 della direttiva 77/93/CEE, è vietata con effetto dal 15 settembre 1998.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica alle spedizioni che lasciano il territorio egiziano prima che la Commissione abbia notificato all'Egitto la presente decisione.»

- 2) È inserito l'articolo 1 bis seguente:

«Articolo 1 bis

1. In deroga all'articolo 1, è consentita l'introduzione nel territorio della Comunità di tuberi di *Solanum tuberosum* L. originari dell'Egitto e provenienti dalle "zone indenni da organismi nocivi" di cui al paragrafo 2, a condizione che siano rispettate le misure applicabili ai tuberi coltivati in queste zone secondo quanto disposto nell'allegato della presente decisione.

2. La Commissione accerta se in Egitto sono state riconosciute "zone indenni da organismi nocivi" conformemente alle "Norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie, parte 4: Sorveglianza degli organismi nocivi — Condizioni per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi", in particolare punto 2.3, e compila un elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute, comprendente i dati di identificazione. La Commissione trasmette tale elenco al comitato e agli Stati membri.»

- 3) È inserito l'articolo 1 ter seguente:

«Articolo 1 ter

Le disposizioni dell'articolo 1 bis cessano di applicarsi non appena la Commissione ha notificato agli Stati membri che sono state confermate più di cinque intercettazioni di *Pseudomonas solanacearum*, conformemente al punto 2 o al punto 3 dell'allegato, in partite di patate introdotte nella Comunità ai sensi della presente decisione nel corso della campagna d'importazione 1998/1999 e che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d'identificazione delle "zone indenni da organismi nocivi" o le proce-

dure di sorveglianza ufficiale in Egitto non sono stati sufficienti a prevenire il rischio di introduzione dello *Pseudomonas solanacearum* nella Comunità.»

- 4) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 30 agosto 1999, informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui al punto 2 dell'allegato. Vanno inoltre trasmesse alla Commissione copie di ciascun certificato fitosanitario. Qualora vengano notificati casi sospetti confermati d'infezione secondo quanto indicato al punto 4 dell'allegato, la notifica deve essere corredata di copie dei certificati fitosanitari e dei documenti ad essi allegati.»

- 5) All'articolo 4, la data «30 settembre 1998» è sostituita da «30 settembre 1999».

- 6) Nell'allegato, la frase introduttiva e il punto 1, lettera a), sono sostituiti dal testo seguente:

«Ai fini di quanto disposto all'articolo 1 bis, si devono rispettare le seguenti misure d'emergenza, oltre ai requisiti fissati per le patate nelle parti A e B degli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE, fatta eccezione per i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.8:

1. a) Le patate destinate ad essere introdotte nella Comunità sono state prodotte in campi situati in una "zona indenne da organismi nocivi" riconosciuta in Egitto, secondo quanto disposto dalla Commissione in conformità dell'articolo 1 bis della presente decisione; relativamente a tali zone riconosciute e ai fini della presente decisione, per "zona" si intende almeno un villaggio (unità amministrativa già costituita, comprendente un gruppo di "bacini") nella regione del delta o un "bacino" (unità irrigua) nelle regioni del deserto; essa è identificata con il rispettivo nome individuale o collettivo e con il suo numero di codice individuale ufficiale, compreso il numero di codice ufficiale di ciascun bacino o villaggio.»

- 7) Nell'allegato, il testo del punto 1, lettera b), è soppresso.

- 8) Nell'allegato, il testo del punto 1, lettera c), primo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«— ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in precedenza da tali patate, prodotte in una "zona indenne da organismi nocivi" riconosciuta secondo quanto disposto all'articolo 1 bis della presente decisione, e che, immediatamente prima di essere piantate, sono

state sottoposte ad analisi ufficiali secondo il sistema temporaneo di prove della Comunità stabilito nella decisione 97/647/CE (*) per individuare un'eventuale infezione latente e sono risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi.

(*) GU L 273 del 6. 10. 1997, pag. 1.»

9) Nell'allegato, il testo del punto 1, lettera c), terzo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«— trasportare in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunità durante la campagna 1998/1999 e al loro arrivo al centro di condizionamento riconosciuto sono state

— accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l'origine del carico secondo le zone di cui alla lettera a).

Tali documenti sono conservati presso il centro di condizionamento sino al termine della campagna;

— sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e sono risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10 % di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50 % di sacchi e di 40 tuberi per sacco per i contenitori da 1 o 1,5 tonnellate.

L'elenco dei centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane deve essere trasmesso alla Commissione anteriormente al 1° dicembre 1998.»

10) Nell'allegato, il testo del punto 1, lettera c), ottavo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«— chiaramente etichettate su ciascun sacco, sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute, compilato ai sensi dell'articolo 1 bis della presente decisione e del numero del lotto corrispondente.»

11) Nell'allegato, al punto 1, lettera c), ultimo trattino, la data «1° febbraio 1998» è sostituita dalla data «1° dicembre 1998».

12) Nell'allegato, al punto 3 i termini «per ciascuna zona» sono sostituiti dai termini seguenti: «in ogni villaggio o bacino per ciascuna zona specificata al punto 1 bis».

13) Nell'allegato, al punto 5 i termini «elenco delle zone qualificate» sono sostituiti dai termini seguenti: «elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione